

R.G. n. 2/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato depositata in data 18.02.2020 da **BERNARDI FRANCESCO** n. Rimini il 2.4.1971 (c.f. BRN FNC 71D02H294U) residente a Bertinoro, loc. Fratta Terme, via Polenta Nuova 148, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento;

dato atto che con decreto del 24.2.2020 - con il quale è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e la completezza della documentazione prodotta - è stata fissata l'udienza di audizione delle parti;

richiamato integralmente il contenuto del predetto decreto in assenza di contestazioni o di nuovi elementi da valutare;

osservato che l'udienza inizialmente fissata per il 13.5.2020, con decreto del 16.4.2020, è stata differita al 22.6.2020 a seguito dei provvedimenti di sospensione dei termini e delle udienze nel periodo 9 marzo/11 maggio 2020, disposti per l'emergenza coronavirus con l'art. 83 d.l. 18/2020, conv. L. 27/2020 e art. 36 d.l. 23/2020, conv. l.



40/2020, disponendone lo svolgimento in modalità da remoto;

dato atto che il gestore nominato dall'O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori e nel corso dell'udienza del 22.6.2020 - alla quale ha partecipato personalmente il debitore Bernardi Francesco mentre nessuno dei creditori è stato presente né ha fatto pervenire osservazioni - ha comunicato l'avvenuto raggiungimento della prevista percentuale per l'approvazione del piano e l'avvenuta comunicazione in data 13.6.2020 della relazione sugli esiti dei voti;

evidenziato inoltre che nel termine previsto dall'art. 12, comma 1, dopo il ricevimento della relazione dell'O.C.C. sui consensi raggiunti, non sono state sollevate osservazioni da alcuno, come risulta dalla relazione depositata in data 24.6.2020;

vista l'attestazione resa dal gestore dell'O.C.C. di definitiva fattibilità della proposta di accordo formulata dal Bernardi;

verificato il regolare conteggio delle maggioranze, avendo il gestore dell'O.C.C. correttamente escluso dal voto i crediti prededucibili e privilegiati di cui era previsto l'integrale pagamento ed ammesso al voto i soli crediti chirografari o la quota degradata al chirografo di quelli privilegiati, raggiungendosi così una percentuale di voti contrari del 34,45% e di voti favorevoli o non espressi del 65,39%, superiore quindi al limite del 60% previsto dalla norma;

richiamato il contenuto della proposta approvata che prevede la messa a disposizione dei creditori, per una durata di 5 anni, della somma mensile di € 600 con la quale provvedere all'integrale pagamento del credito prededucibile per il compenso dell'O.C.C. pari a € 9.717 e del credito privilegiato per IVA per € 2.568,50 e al pagamento nella misura falcidiata del 46,77% di tutti i restanti crediti chirografari o degradati per incapacienza;



rilevato inoltre che il debitore non risulta aver posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

ritenuto pertanto che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da Bernardi Francesco, ed approvata dai creditori, possa essere omologata alle condizioni ivi previste;

P.Q.M.

visto l'art. 12 l. 3/2012;

omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto in data 18.2.2020 da **BERNARDI FRANCESCO** n. Rimini il 2.4.1971 (c.f. BRN FNC 71D02H294U) residente a Bertinoro, loc. Fratta Terme via Polenta Nuova 148;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati agli indirizzi già utilizzati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove possibile);

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

avverte



altresi che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 600 per i 5 anni di prevista durata, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale, con cadenza annuale, circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano.

Si comunichi al ricorrente e al gestore dell'OCC.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale.

Così deciso a Forlì il 26 giugno 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

